



PRODOTTI FITOSANITARI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

Nello specifico, si riporta l'articolo 1 del suddetto regolamento:

Articolo 1

Sostanze attive in prodotti fitosanitari

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:

- a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d'uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e
- c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.

Come indicato al comma a), la possibilità di impiego nella produzione biologica di un prodotto fitosanitario in uno specifico paese è subordinata alla sua autorizzazione all'immissione in commercio. Essa è rilasciata a livello nazionale e, per l'Italia, da parte del Ministero della Salute. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, hanno poi realizzato una banca dati sui "Prodotti Fitosanitari Utilizzabili in Agricoltura Biologica", al fine di fornire ad operatori, tecnici e consumatori informazioni sui principi attivi e sui formulati utilizzabili per la difesa fitosanitaria, in ottemperanza alla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il comparto.

La banca dati sui "Prodotti Fitosanitari Utilizzabili in Agricoltura Biologica" di MIPAAF e CRSA può essere consultata all'indirizzo <http://www.sian.it/biofito/accessControl.do>.

Dato tuttavia che, in ultima istanza, gli operatori biologici restano in ogni caso responsabili dell'impiego dei prodotti fitosanitari, essi sono tenuti, prima dell'uso, a verificare la validità delle registrazioni e le caratteristiche tecniche degli stessi per la coltura su cui ne verrà fatto impiego.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).